



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE PROCEDURE CONCORDSUALI

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 73-1/2022 P.U. ad istanza di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED], residente in [REDACTED] alla [REDACTED] rappresentato dall'Avv. Stanislao De Liguori del Foro di Torre Annunziata, e assistito dal Gestore della Crisi, Dott.ssa Paola Mazza, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli "Medi",

letti gli atti e i documenti del procedimento;

richiamati i precedenti provvedimenti nonché i verbali di causa;

letta, in particolare, la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 7 Febbraio 2024 e la relazione particolareggiata dell'OCC, dott.ssa Paola Mazza;

tenuto conto delle modifiche e dei miglioramenti apportati al piano all'esito dei rilevati evidenziati da questo Giudice nel corso delle udienze del 9-14 Aprile 2024 e del 7 Maggio 2024 anche sul trattamento dei compensi dell'OCC;

rilevato che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori con decreto del 7 Maggio 2024 e che è pervenuta la sola precisazione del credito da parte di [REDACTED]

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

pronuncia la seguente

SENTENZA



██████████ dipendente pubblico, ha depositato proposta di piano ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il ricorso, come attestato dal Gestore della Crisi, è completo della documentazione richiesta dall'art. 67 comma 2 del CCII ed allo stesso si accompagna la relazione contenente le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII.

Tutto ciò premesso, va precisato che sussiste il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., costituente presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo emerso nel corso dell'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Infatti, sono stati forniti sul punto chiarimenti dal Gestore della Crisi e dallo stesso ricorrente il quale ha fornito specificazioni in ordine alle cause dell'indebitamento, determinato dalla sopravvenuta separazione dal coniuge, iniziata nel 2011 e dal conseguente divorzio, concluso con sentenza del 14 Giugno 2022 del Tribunale di Torre Annunziata - n. 1421 - con la quale fu disposto un contributo di mantenimento a carico del ██████████ in favore della figlia ██████████, maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente) e della moglie (██████████), per complessivi Euro 400,00, con conseguente riduzione della capacità reddituale del ricorrente; la vicenda giudiziaria evidentemente portò anche all'accumularsi di spese processuali.

La proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori; non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione od opposizione; è solo pervenuta una precisazione del credito da parte dell'ex coniuge, ██████████ che ha quantificato il suo credito per il mantenimento in euro 17.413.

Su tale ultimo rilievo, il Gestore della Crisi ha precisato che l'importo indicato nel piano – in euro 14.782,00 - è inferiore rispetto a quello oggetto di precisazione, poiché tiene conto della debitoria maturata fino alla data di presentazione del piano (Febbraio 2024); la differenza segnalata è da imputarsi ad una fase di maturazione successiva. In ogni caso il ricorrente si è impegnato al pagamento di tale differenza con i proventi della prossima tredicesima mensilità senza intaccare le rate in cui si articolerà il piano di ristrutturazione.

Quanto alle modalità di adempimento, va richiamato quanto emerso all'esito dell'udienza dell'Aprile del 2024, in occasione della quale il gestore ha fatto rilevare che la parte riservata al compenso dell'Occ rimarrebbe giacente sul conto, salvo acconti, in attesa della liquidazione finale del compenso.

Sulla base di tutto quanto fin qui esposto, letto l'art. 70 C.C.I.I., e ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione proposto da ██████████

P.Q.M.



Sent. n. 234/2024 pubbl. il 04/11/2024

Rep. n. 320/2024 del 04/11/2024

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED], assistito dal
Gestore della Crisi, Dott.ssa Paola Mazza,

DISPONE

che questa sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito *web* del Tribunale e comunicata
entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia
di *privacy*, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel
piano omologato e depositato.

Autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Napoli, 25 Ottobre 2024

IL G.D.

Dottor Francesco Paolo Feo

U. Di Stefano
Napoli, 7/11/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

